PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Riferimento	Approvazione
Procedura Whistleblowing	

Revisione	Data	Oggetto
00	17.12.2023	Adozione
01	26.10.2026	Aggiornamento

Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2
2. DEFINIZIONI 2
3. RIFERIMENTI NORMATIVI 3
4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO 3
5. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO 3
6. MODALITÀ OPERATIVE 5
6.1 Contenuto della segnalazione 5
6.2 Soggetto segnalante 5
6.3 Gestore della segnalazione 6
6.4 Canali di segnalazione 6
a. Canale di segnalazione interno 6
b. Canale di segnalazione esterno (gestito da ANAC) 8
c. Divulgazione pubblica 8
d. Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile 9
6.5 Gestione delle segnalazioni 9
a. Verifica preliminare della segnalazione 9
b. Gestione della segnalazione 9
c. Attività di indagine interna 10
d. Chiusura della segnalazione 10
7. MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE 10
8. PERDITA DELLE TUTELE 11
9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 11
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 12

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.

La procedura è diretta applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "**Decreto Whistleblowing**") di "*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, nonché violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231 e del sistema di regole e procedure vigenti.

2. DEFINIZIONI

ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Codice Privacy: il D. Lgs. 30 giugno 2003, 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Decreto 231: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

Decreto Whistleblowing: il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Destinatario: indica il destinatario individuato per la gestione delle segnalazioni

Direttiva: la Direttiva (UE) 2019/1937

GDPR: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Modello 231: il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo di vigilanza della società istituito ai sensi del Decreto 231

Segnalanti: coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti

Segnalazione Whistleblowing o Segnalazione: la segnalazione presentata da un Segnalante secondo quanto disposto dalla presente Procedura

Segnalazione Anonima: le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante

Persona Coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata

Soggetti Collegati: i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele previste per il Segnalante, ossia: i facilitatori; persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nello stesso contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo

Facilitatore: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nella presente procedura si fa riferimento alle seguenti normative:

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Linee Guida ANAC sul Whistleblowing – adottate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Le disposizioni in materia di whistleblowing si applicano obbligatoriamente alla Società in quanto dotata di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché in virtù del superamento della soglia dimensionale di lavoratori subordinati prevista dalla normativa vigente. Le tutele previste dalla presente procedura si applicano a tutti i soggetti che operano, hanno operato o intendano operare in un contesto lavorativo con la Società, a qualsiasi titolo, e che effettuino una segnalazione in buona fede in merito a violazioni rilevanti, come definite dalla normativa. In particolare, rientrano tra i soggetti tutelati:

- i lavoratori subordinati, ivi inclusi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato;
- i lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto;
- gli ex lavoratori e le persone con le quali il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, nei casi in cui le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

Le tutele si estendono anche ai soggetti "collegati" al segnalante (facilitatori, colleghi, familiari, enti o società collegate) quando esposti a rischi di ritorsione in conseguenza della segnalazione.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni segnalabili ai sensi della presente procedura sono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, e di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo, anche potenziale o pregresso. Tali condotte possono consistere in illeciti di natura amministrativa, contabile, civile o penale, nonché in violazioni del diritto dell'Unione europea, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Le segnalazioni possono riguardare:

Violazioni del diritto nazionale:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001;
- violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Violazioni del diritto UE:

- illeciti commessi in violazione della normativa UE indicata nell'Allegato 1 al d. lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In sintesi:
  - contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi),
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Sono escluse dal campo di applicazione della Procedura le segnalazioni inerenti:

- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme di procedura penale sull'obbligo di segretezza delle indagini, disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura, difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati;
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co.2, lett. b) del d.lgs. n. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- reclami commerciali;
- richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti della società (c.d. diritti privacy), ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dei d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni, per le quali si rimanda alle procedure e flussi relativi alla privacy. Qualora dette circostanze siano rilevanti anche ai sensi del Modello Organizzativo 231 dovranno essere oggetto di segnalazione, come previsto dalla presente Procedura.

Il gestore delle segnalazioni, all'atto della ricezione, effettua una valutazione preliminare per stabilire se la segnalazione sia ammissibile in base ai criteri sopra indicati. In caso di esclusione, il segnalante riceverà apposita comunicazione con indicazione sintetica delle motivazioni.

6. MODALITÀ OPERATIVE

6.1 Contenuto della segnalazione

La segnalazione può essere effettuata in forma anonima o nominativa e deve contenere tutti gli elementi utili a ricostruire i fatti segnalati e a verificarne la fondatezza. Ai fini della presente procedura, per segnalazione si intende qualsiasi comunicazione, anche basata su fondati sospetti, riguardante comportamenti, atti od omissioni che costituiscano violazioni effettive o potenziali, nonché condotte (anche omissive) volte a occultare tali violazioni. Sono ammissibili anche segnalazioni relative a violazioni apprese nel corso di un rapporto di lavoro ancora non formalmente instaurato, o nell'ambito del contesto lavorativo oppure durante la fase selettiva o precontrattuale.

La segnalazione deve essere circostanziata, ossia contenere un grado di dettaglio sufficiente a rendere comprensibili le circostanze riferite e a consentire un'adeguata attività istruttoria. La segnalazione dovrebbe quindi essere riferita a fatti determinati e specifici, con indicazione chiara delle persone, luoghi e tempi coinvolti, ed essere corredata - ove possibile - da documentazione o altri elementi di riscontro.

Per essere valutata, la segnalazione dovrebbe contenere, ove disponibili:

- le generalità del segnalante, nel caso di segnalazione non anonima;
- un recapito di contatto sicuro per eventuali comunicazioni successive;
- le generalità o altri elementi identificativi della persona segnalata e di eventuali altri soggetti coinvolti;
- una descrizione chiara e dettagliata dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e luogo in cui si sono verificati i fatti;
- l'indicazione di eventuali testimoni o soggetti a conoscenza dei fatti;
- eventuali documenti o allegati a supporto della segnalazione.

La presenza di tali elementi consente una gestione efficace e tempestiva della segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità e tutela del segnalante.

6.2 Soggetto segnalante

Possono effettuare una segnalazione tutte le persone che, a vario titolo, operano o hanno operato nel contesto lavorativo della Società, anche in forma non continuativa o non strutturata, e che siano venute a conoscenza delle violazioni segnalabili in ragione del proprio ruolo o della propria funzione. In particolare, sono legittimati a effettuare segnalazioni:

- I lavoratori subordinati (non solo dell'ente, ma anche dei partners commerciali);
- i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore della Società;
- i collaboratori esterni, anche a progetto o con contratti atipici;
- i volontari e i tirocinanti, anche se non retribuiti;
- gli azionisti, limitatamente alle violazioni apprese nell'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione societaria;

Rientrano tra i soggetti tutelati anche coloro che abbiano appreso informazioni rilevanti prima dell'instaurazione del rapporto (es. durante la selezione o la fase precontrattuale), oppure dopo la cessazione dello stesso, purché le violazioni siano state conosciute nel contesto dell'attività svolta o da svolgere presso la Società.

6.3 Gestore della segnalazione

La Società ha individuato quale soggetto gestore delle Segnalazioni Dott. Vincenzo Scognamiglio (il "Gestore delle segnalazioni"). Il Gestore opera in piena autonomia, imparzialità e indipendenza rispetto ai soggetti potenzialmente coinvolti nella segnalazione e ai processi oggetto di verifica. Tali caratteristiche sono indispensabili per garantire la corretta applicazione dei principi di riservatezza, tutela del segnalante e assenza di conflitti di interesse, come previsto dal D. Lgs. 24/2023. Il Gestore è stato selezionato in ragione della propria comprovata esperienza e competenza nelle materie giuridiche, organizzative e di compliance aziendale, e ha ricevuto formazione specifica in materia di whistleblowing, protezione dei dati personali e prevenzione delle ritorsioni. La funzione del Gestore delle segnalazioni può essere esercitata, ove necessario, con il supporto di altre risorse interne o consulenti esterni, nel rispetto dei medesimi requisiti di riservatezza, imparzialità e autonomia.

6.4 Canali di segnalazione

SOGGETTI	CANALI DI SEGNALAZIONE	OGGETTO SEGNALAZIONE
Enti privati con media di lavoratori =/> a 50 e con MO 231	a. Interno	Condotte illeciti rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del Modello 231
	a. Interno b. Esterno c. Divulgazione pubblica d. Denuncia	Violazioni diritto UE

Un'informativa sui canali di segnalazione adottati, di cui di seguito, è stata inviata ad una rappresentanza sindacale rappresentativa sul piano nazionale.

a. Canale di segnalazione interno

Il Gestore opera in piena autonomia, imparzialità e indipendenza rispetto ai soggetti potenzialmente coinvolti nella segnalazione e ai processi oggetto di verifica. Tali caratteristiche sono indispensabili per garantire la corretta applicazione dei principi di riservatezza, tutela del segnalante e assenza di conflitti di interesse, come previsto dal D. Lgs. 24/2023. Il Gestore è stato selezionato in ragione della propria comprovata esperienza e competenza nelle materie giuridiche, organizzative e di compliance aziendale, e ha ricevuto formazione specifica in materia di whistleblowing, protezione dei dati personali e prevenzione delle ritorsioni. La funzione del Gestore delle segnalazioni può essere esercitata, ove necessario, con il supporto di altre risorse interne o consulenti esterni, nel rispetto dei medesimi requisiti di riservatezza, imparzialità e autonomia.

SEGNALAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA

La Società ha ritenuto non avvalersi di piattaforme informatiche ad hoc.

SEGNALAZIONE SCRITTA INFORMATICA (e-mail)

Le segnalazioni devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo email presente su sito Web al seguente link www.opuscostruzioni.it

SEGNALAZIONE CARTACEA

In alternativa, è possibile inviare la segnalazione in forma cartacea mediante lettera raccomandata, indirizzata ai Gestori delle segnalazioni, come di seguito indicato.

La segnalazione deve essere inviata al seguente recapito:

Dott. Vincenzo Scognamiglio - Organismo di Vigilanza

Via campana, 233

80078 – POZZUOLI (NA)

c/o OPUS COSTRUZIONI S.P.A.

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e del contenuto della segnalazione, la comunicazione dovrà essere predisposta utilizzando tre buste chiuse:

- Prima busta: contenente i dati identificativi della persona segnalante, ove questa intenda comunicarli, e un eventuale recapito riservato per le successive interlocuzioni.
- Seconda busta: contenente la descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e l'eventuale documentazione a supporto.
- Terza busta: contenente le due precedenti buste, recante all'esterno la dicitura «RISERVATA – WHISTLEBLOWING – ALL'ATTENZIONE ESCLUSIVA DEL DOTT. VINCENZO SCOGNAMIGLIO – NON APRIRE».

Le segnalazioni così ricevute saranno gestite esclusivamente dal Gestore, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle misure di protezione previste dalla normativa vigente.

Per agevolare la predisposizione delle segnalazioni, la Società mette a disposizione un apposito modulo, allegato alla presente procedura, il cui utilizzo è facoltativo.

SEGNALAZIONE ORALE

Oltre ai canali scritti, il segnalante può richiedere di effettuare la segnalazione oralmente, mediante incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni.

La richiesta di incontro potrà essere formulata attraverso il seguente recapito dedicato:

[v.scognamiglio69@gmail.com]

L'incontro si svolgerà in un luogo riservato, idoneo a garantire la tutela della riservatezza e l'assenza di interferenze o pressioni.

Nel corso dell'incontro:

- sarà redatto un verbale, che verrà letto e sottoscritto dal segnalante;
- in alternativa, previo consenso espresso del segnalante, potrà essere effettuata una registrazione audio della segnalazione, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Al fine di agevolare la predisposizione delle segnalazioni scritte, la Società mette a disposizione il documento «Allegato 1 – Modulo di segnalazione Whistleblowing», che costituisce parte integrante della presente procedura.

L'utilizzo del modulo è facoltativo e non rappresenta una condizione di ammissibilità della segnalazione. Le segnalazioni possono essere presentate anche in forma libera, purché contengano elementi sufficienti a consentire la comprensione e la valutazione dei fatti segnalati.

La compilazione dei dati identificativi della persona segnalante è facoltativa, fermo restando che l'eventuale indicazione di un recapito riservato consente al Gestore di mantenere le necessarie interlocuzioni e fornire i riscontri previsti dalla normativa.

b. Canale di segnalazione esterno (gestito da ANAC)

Il canale di segnalazione esterno è gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è riservato esclusivamente alle segnalazioni che rientrano nell'ambito applicativo del D. Lgs. 24/2023, ovvero relative a violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione (es. in materia di appalti pubblici, tutela dell'ambiente, salute pubblica, sicurezza dei prodotti, protezione dei dati personali, concorrenza, ecc.).

Il segnalante può ricorrere al canale esterno solo in presenza di una delle seguenti condizioni specificamente previste dalla legge:

- il canale interno della Società non è attivo, oppure non è conforme ai requisiti normativi previsti dal D. Lgs. 24/2023;
- la segnalazione riguarda il gestore del canale interno;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna può essere presentata attraverso la piattaforma dedicata dell'ANAC, accessibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

c. Divulgazione pubblica

Per divulgazione pubblica si intende la diffusione al grande pubblico delle informazioni relative a una violazione, mediante la stampa, strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio, tramite social media, siti web, televisioni o giornali). La divulgazione pubblica rappresenta un canale residuale e può essere legittimamente attivata dal segnalante solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna, senza che vi sia stato un riscontro adeguato entro i termini previsti (3 o 6 mesi, a seconda dei casi);
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa comportare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. rischi per la salute pubblica, la sicurezza ambientale, o l'incolumità collettiva);
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna o esterna, vi sarebbe un rischio di ritorsione, o che la segnalazione non riceverebbe un adeguato seguito.

d. Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Oltre ai canali interni ed esterni e alla possibilità di divulgazione pubblica, il segnalante ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie (es. Procura della Repubblica) o alle Autorità contabili (es. Corte dei Conti), qualora ritenga che siano state commesse condotte illecite rilevanti sotto il profilo penale, civile o contabile. Tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, indipendentemente dall'attivazione o dall'esito degli altri canali di segnalazione previsti dalla presente procedura.

6.5 Gestione delle segnalazioni

a. Verifica preliminare della segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Gestore incaricato:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione (ex art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023);
- effettua una valutazione preliminare della segnalazione, volta a verificarne l'ammissibilità rispetto ai criteri previsti dalla normativa e dalla presente procedura.

Tale analisi può essere condotta anche con il supporto di consulenti esterni qualificati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e imparzialità.

A seguito della valutazione iniziale, il Gestore può:

a) archiviare la segnalazione, qualora ritenga che non rientri nell'ambito oggettivo del D. Lgs. 24/2023 o presenti profili di manifesta inammissibilità, quali ad esempio:
   - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dalla normativa;
   - contenuto eccessivamente generico tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
   - invio di documentazione priva di un'espressa segnalazione di condotte illecite.

In tali casi, la persona segnalante verrà informata dell'archiviazione e delle relative motivazioni, in conformità al principio di trasparenza e correttezza.

b) Avviare la gestione della segnalazione, qualora, a seguito della verifica preliminare, la stessa sia ritenuta ammissibile o meritevole di approfondimento istruttorio.

b. Gestione della segnalazione

A seguito della verifica preliminare e dell'accertamento dell'ammissibilità della segnalazione, il Gestore procede con le seguenti attività:

a. mantiene un'interlocuzione riservata e continua con il segnalante, anche attraverso la piattaforma dedicata, e può richiedere, ove necessario, chiarimenti o integrazioni alla segnalazione;
b. fornisce riscontro alla segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24/2023.

Il Gestore ha la facoltà di avvalersi del supporto di funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni qualificati, purché soggetti al vincolo di riservatezza, e può acquisire chiarimenti anche dalla Persona Coinvolta, se necessario. È sempre ammessa la possibilità per il segnalante di integrare la segnalazione, nel caso in cui la

violazione si sia protratta, aggravata o modificata nel tempo. Tutte le segnalazioni e la documentazione correlata sono conservate per un periodo non superiore a cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale, in conformità ai principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui al GDPR.

c. Attività di indagine interna

Il Gestore delle segnalazioni può procedere allo svolgimento di attività istruttorie e verifiche interne, con lo scopo di accertare la fondatezza della segnalazione. Le indagini possono essere condotte direttamente dal Gestore, oppure tramite delegati interni o soggetti terzi qualificati, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di riservatezza e la tutela di tutte le persone coinvolte. L'attività istruttoria può comprendere l'analisi di documentazione, l'audizione di testimoni, l'interlocuzione con le funzioni aziendali coinvolte o altri accertamenti pertinenti.

d. Chiusura della segnalazione

Concluse le attività istruttorie, il Gestore potrà adottare i seguenti provvedimenti:

Laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Gestore delle segnalazioni potrà:

a. adottare o proporre provvedimenti sanzionatori nei confronti della Persona Coinvolta, qualora la segnalazione risulti fondata, nel rispetto delle normative vigenti, della contrattazione collettiva applicabile e dell'eventuale Modello 231;
b. valutare, insieme alle funzioni aziendali competenti, l'eventuale attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, esclusivamente nei casi in cui siano accertati elementi di malafede, dolo o intento diffamatorio, comprovati anche dalla manifesta infondatezza della segnalazione;
c. concordare con il Collegio Sindacale, ove presente, le iniziative da intraprendere in caso di segnalazioni riconducibili all'ambito dell'art. 2408 c.c. (denunce dei soci);
d. elaborare, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, un eventuale piano di azione correttivo volto alla rimozione delle criticità o debolezze di controllo emerse, assicurando il monitoraggio della sua attuazione.

In caso di conclusione del procedimento senza accertamento di violazioni, la segnalazione sarà archiviata. In ogni caso, il segnalante riceverà comunicazione dell'esito, nel rispetto dei termini e dei principi di trasparenza e riservatezza.

7. MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE

Tutela dell'identità del segnalante

La Società garantisce piena tutela al segnalante che effettui segnalazioni in buona fede e nel rispetto dei presupposti di legge. Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, il segnalante non può subire alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, in conseguenza della segnalazione effettuata.

Vige il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante, pur restando impregiudicata la sua responsabilità penale qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing.

Tutela dell'identità del segnalante

L'identità della persona segnalante è soggetta a riservatezza assoluta in tutte le fasi della gestione della segnalazione, fatta eccezione per i casi in cui essa venga rivelata:

- con consenso espresso e informato della persona segnalante;
- su richiesta dell'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, nei limiti e con le garanzie previste dalla legge.

L'identità del segnalante, così come qualsiasi elemento da cui possa anche indirettamente dedursi, non potrà mai essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o gestire la segnalazione, e comunque non senza il rispetto del principio di necessità, proporzionalità e adeguatezza.

Divieto di ritorsione

È fatto espresso divieto, per la Società e per qualunque soggetto connesso al contesto lavorativo, di porre in essere atti ritorsivi nei confronti del segnalante o di soggetti a lui collegati (es. facilitatori, colleghi, parenti, società o enti connessi).

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che sia conseguenza della segnalazione e che possa provocare al segnalante (o ad altro soggetto tutelato) un danno ingiusto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o altre misure disciplinari o sanzionatorie;
- il demansionamento o mutamento ingiustificato di mansioni, funzioni, sede, orario o trattamento economico;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine o di collaborazione;
- la discriminazione o l'adozione di provvedimenti che pregiudichino la carriera, la reputazione o le relazioni professionali;
- l'interruzione arbitraria di rapporti commerciali o contrattuali (es. con consulenti, fornitori, appaltatori);
- l'esclusione ingiustificata da attività formative o di aggiornamento.

8. PERDITA DELLE TUTELE

Le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 non si applicano nei confronti del segnalante qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia, o per reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Le tutele vengono meno anche nel caso in cui sia accertata la responsabilità civile del segnalante per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali ipotesi:

- il segnalante potrà essere sottoposto a sanzione disciplinare secondo quanto previsto dai contratti collettivi applicabili;
- resterà fermo l'obbligo del risarcimento del danno eventualmente cagionato.

9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La gestione delle segnalazioni avviene nel rispetto del principio di riservatezza.

La Società garantisce la tutela:

- dell'identità del segnalante, della persona segnalata, di eventuali terzi menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata, nonché delle attività istruttorie connesse.

Tali informazioni:

- non possono essere rivelate a soggetti diversi da quelli espressamente autorizzati alla gestione delle segnalazioni;
- possono essere comunicate all'autorità giudiziaria solo nei casi previsti dalla legge, e nel rispetto delle garanzie di legge.

Le segnalazioni e i dati raccolti non potranno essere utilizzati per finalità ulteriori rispetto alla gestione della segnalazione stessa e all'eventuale adozione di misure conseguenti.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La gestione delle segnalazioni comporta il trattamento di dati personali, anche potenzialmente sensibili. Tali attività sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) ed ai d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni.